



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18078

Data: 28/11/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 25/11/2018 relativo all'incontro (11488) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 24/11/2018 tra HCB Foxes Academy (763) e HC Pieve di Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore **Longo Giacomo** (n. tessera 58144) della società Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. 029 per violazione degli Artt. 24.2 del Codice delle penalità e 1, n.2 del Regolamento di Giustizia.

Ammonizione con diffida inflitte al giocatore **Rolfini André** (n. tessera 30187) della società HCB Foxes Academy ASD 763 per violazione dell' Art. 9.2.4 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Longo Giacomo (n. tessera 58144) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 44,31, durante un' azione di gioco, dopo che un avversario era riuscito a sottrargli il disco, il predetto tesserato reagiva colpendo lo stesso avversario con la punta della pala del bastone all' altezza dell' addome (fallo di spearing).

Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il giocatore colpito, in conseguenza del fallo subito, veniva accompagnato fuori del campo di gara dal medico intervenuto per soccorrerlo e non riprendeva più il gioco.

Ciò premesso, il fallo segnalato appare grave, non soltanto per le conseguenze lesive derivatene al giocatore colpito, ma anche per l' assoluta antisportività del gesto, compiuto verosimilmente per la frustrazione provata nel vedersi sottrarre il disco, nel corso dell' azione di gioco immediatamente precedente.

Posto che già soltanto il "tentativo" di spearing comporta un minimo di due giornate di squalifica (art.24.1 Codice penalità), quando invece la condotta fallosa viene portata a compimento, mettendo in pericolo l' incolumità dell' avversario colpito o, come nel caso di specie, procurando una lesione che costringa l' avversario ad abbandonare definitivamente la contesa, la sanzione disciplinare non potrà essere inferiore a tre giornate di squalifica, come da codice delle penalità (art.24.2).

A tale pena dev'essere però aggiunto un aumento pari ad un'ulteriore giornata di squalifica, a fronte della rilevata slealtà del gesto, tipica del cd. "fallo di reazione", come realizzato dal Longo Giacomo.

Rolfini André (n. tessera 30187) al minuto 59,10 il predetto giocatore, nel recarsi verso la panca assegnata ai giocatori puniti per scontare una penalità minore appena comminatagli dal direttore di gara, sbatteva ripetutamente il proprio bastone contro la balaustra in segno di protesta.

Veniva pertanto punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi della regola 116/iii n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



ITALIA
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2018-2019**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCB Foxes Academy ASD (763).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. (029).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi